

RISOLUZIONE (UE) 2021/1609 DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 29 aprile 2021****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA) per l'esercizio 2019**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- vista la sua decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA) per l'esercizio 2019,
- visti l'articolo 100 e l'allegato V del suo regolamento,
- visto il parere della commissione per i trasporti e il turismo,
- vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0077/2021),

- A. considerando che, secondo il suo stato delle entrate e delle spese ⁽¹⁾, il bilancio definitivo dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (in appresso «l'Agenzia») per l'esercizio 2019 ammontava a 27 139 347 EUR, registrando una diminuzione del 5,74 % rispetto al 2018; che la dotazione dell'Agenzia proviene principalmente dal bilancio dell'Unione;
- B. considerando che la Corte dei conti (in appresso «la Corte»), nella sua relazione sui conti annuali dell'Agenzia relativi all'esercizio 2019 (in appresso «la relazione della Corte»), ha dichiarato di aver ottenuto una garanzia ragionevole dell'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia nonché della legittimità e della regolarità delle relative operazioni;

Gestione finanziaria e di bilancio

1. rileva con soddisfazione che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi nel corso dell'esercizio 2019 si sono tradotti in un tasso di esecuzione del bilancio del 99,98 %, analogamente a quanto registrato nel 2018; osserva che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato pari al 92,22 %, che rappresenta un aumento del 3,27 % rispetto al 2018;
2. osserva che i massimali indicativi utilizzati dalla Corte dei conti per valutare l'esecuzione del bilancio al livello dei riporti, pari al 10 % per il titolo 1 (personale) e al 20 % per il titolo 2 (amministrazione), sono stati raggiunti; rileva con rammarico che il massimale indicativo per il titolo 3 (30 % per le spese operative) non è stato raggiunto;
3. osserva che l'aumento delle entrate connesse ai diritti è equilibrato da una diminuzione della sovvenzione concessa all'Agenzia; si rammarica che l'aumento dell'attività non sia considerato dalla Commissione un motivo che giustifichi un aumento di tale sovvenzione;
4. rileva che, a seguito dell'ampliamento del mandato dell'Agenzia previsto dal nuovo regolamento istitutivo, nel 2019 essa ha iniziato a raccogliere diritti e corrispettivi per compiti di certificazione, tenendo conto delle esigenze specifiche delle imprese di medie dimensioni (PMI); osserva che, conformemente al regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, i diritti e i corrispettivi sono entrate attribuite all'Agenzia; rileva che sono state apportate modifiche alle norme di esecuzione del regolamento finanziario dell'Agenzia;
5. osserva che nel 2019 sono state iscritte nel registro delle non conformità dell'Agenzia 36 non conformità ex post, rispetto ai 29 casi registrati nel 2018 e ai sette casi registrati nel 2017; rileva che tali casi di non conformità riguardano principalmente le norme in materia di missioni, gli impegni ex post, la gestione dei contratti e le procedure interne e di pagamento; osserva che l'Agenzia ha riferito di aver predisposto misure correttive e di aver intrapreso azioni di sensibilizzazione; invita l'Agenzia a interrompere l'aumento tendenziale del numero di non conformità ex post e a dare risalto alle misure preventive;
6. sottolinea l'importanza di aumentare la digitalizzazione dell'Agenzia in termini di funzionamento e gestione interni, ma anche al fine di velocizzare la digitalizzazione delle procedure; evidenzia che è necessario che l'Agenzia continui a essere proattiva a tale riguardo al fine di evitare a tutti i costi un divario digitale tra le agenzie; richiama tuttavia l'attenzione sulla necessità di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per evitare qualsiasi rischio per la sicurezza online delle informazioni trattate;

(1) GU C 107 del 31.3.2020, pag. 70.

